



Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Assemblea Annuale

Intervento del Presidente dell'IVASS

Salvatore Rossi

La regolazione europea delle assicurazioni

Roma, 1 luglio 2014



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



Indice

Verso Solvency 2

Il negoziato, le nuove regole, le prospettive

Che cosa cambierà per i supervisori e per l'industria delle assicurazioni

Che cosa fa e farà l'IVASS

La distribuzione dei prodotti assicurativi

La direttiva europea IMD2

Il nuovo Organismo italiano di vigilanza sugli intermediari

Ringrazio il Presidente e gli organi direttivi dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) per avermi invitato anche quest'anno a prendere la parola in occasione dell'Assemblea annuale dell'Associazione.

In questi giorni l'Europa è al centro dell'attenzione, in Italia come negli altri paesi che ne sono parte. Abbiamo da poco eletto un nuovo Parlamento europeo, stanno per essere nominati una nuova Commissione e nuovi esponenti per le altre istituzioni dell'Unione. Seguiamo il dibattito politico intorno alle strategie di rilancio della crescita economica, che da molte parti si vorrebbero poste meglio in evidenza nell'agenda comunitaria. Infine, inizia oggi il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, che ne orienterà il dibattito interno e le decisioni su alcuni cruciali dossier.

L'Europa è, in questo frangente, anche al centro delle attenzioni, in qualche caso delle preoccupazioni, del mondo assicurativo; mutando alla radice il quadro regolamentare, ne sta profondamente influenzando il *modus operandi*, con una estensione e in una misura di cui occorre essere tutti pienamente consapevoli. Il Presidente dell'ANIA, nella sua ampia e articolata rassegna delle questioni oggi rilevanti per l'industria assicurativa italiana, ha lanciato anche questo tema, rammentando difficoltà e urgenze. Vi dedicherò il mio intervento oggi. Lo avevo d'altronde anticipato qualche giorno fa nelle mie Considerazioni a margine della Relazione dell'IVASS, di cui riprenderò alcuni spunti.

Dividerò il mio discorso in due parti: una prima, dedicata alla lunga marcia verso Solvency 2; una seconda, ai cambiamenti della disciplina europea e nazionale degli intermediari assicurativi.

Verso Solvency 2

Il negoziato, le nuove regole, le prospettive. - Ci separa ormai solo un anno e mezzo dalla partenza ufficiale di Solvency 2, fissata per l'inizio del 2016. Il grande passo è stato compiuto alla fine dello scorso anno, con la formale emanazione della direttiva europea Omnibus 2, che ha apportato i necessari correttivi a un quadro regolamentare in discussione da oltre un decennio, messo improvvisamente in seria difficoltà dall'irrompere della crisi finanziaria globale. Omnibus 2 ha raddrizzato un naviglio che rischiava di affondare e lo ha messo in condizione di riprendere il largo verso la sua meta.

Non è stato facile, per la natura stessa di Solvency 2.

Il nuovo impianto si fonda sull'attribuzione, a tutte le voci di bilancio di una data impresa, di valori coerenti con quelli espressi dal mercato, da cui far derivare il calcolo del capitale disponibile e del requisito minimo di capitale; quest'ultimo terrà conto della sensibilità di quei valori a un predefinito scenario avverso. Se i mercati funzionano ordinatamente, il metodo di calcolo consente una ragionevole calibrazione della solvibilità in funzione dell'effettivo profilo di rischio della singola impresa.

Ma la crisi globale ha drammaticamente mostrato come i mercati possano subitaneamente cadere in una condizione di panico generalizzato, di *herd behaviour*, in una parola: di massimo disordine. Se la volatilità è anormalmente alta e di breve termine; se colpisce variabili, come gli spread fra i rendimenti dei titoli pubblici di diversi paesi, che rispondono a timori politici, non solo riferiti ai singoli paesi ma anche alla tenuta dei trattati internazionali che li legano; allora, la illuministica impostazione originaria di Solvency 2 salta letteralmente per aria.

In un modello di gestione come quello assicurativo, caratterizzato da orizzonti di lungo termine e da uno stretto collegamento tra attività e passività, lasciare agire liberamente quella volatilità nel meccanismo di calcolo degli indici di solvibilità produce risultati scorretti nella migliore delle ipotesi, abnormi e fuorvianti nella peggiore.

La direttiva Omnibus 2 inserisce in Solvency 2 misure finalizzate, in sostanza, a riflettere meglio la correlazione fra la durata degli investimenti e le passività e, di conseguenza, a evitare interventi di vigilanza pro-ciclici. Per arrivare a definirle è stato necessario un confronto negoziale serrato, a volte duro. All'Italia interessava soprattutto disegnare adeguatamente il meccanismo di *Volatility Adjustment (VA)*. Si tratta di un algoritmo concepito per correggere il tasso di sconto utilizzato nella valutazione delle riserve tecniche, al fine di tenere conto di andamenti anomali degli spread di rendimento sui titoli obbligazionari, sia *corporate* sia governativi.

Il punto era: quale porzione dello spread considerare, in percentuale da 0 a 100 (*application ratio*), per correggere la curva di sconto? La percentuale non poteva ovviamente essere 100, perché s'immaginava un meccanismo da applicare a tutte le riserve, non solo a quelle perfettamente allineate alle attività, e perché l'incidenza delle obbligazioni negli attivi delle compagnie europee è variabile e bisognava trovare un valore medio. Le posizioni dei negozianti nazionali erano influenzate dalle caratteristiche strutturali dei rispettivi mercati: per le compagnie italiane i titoli di Stato rappresentano oltre il 65 per cento degli investimenti a copertura delle riserve tecniche, per le francesi il 34, per le tedesche il 12. Inoltre, il negoziato non poteva non risentire del più generale confronto in atto in Europa fra le ragioni dei paesi *core* e quelle dei paesi cosiddetti "periferici", particolarmente aspro dal 2011, con forti coloriture geopolitiche.

Sta di fatto che si è partiti da una proposta della European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) di appena il 20 per cento. Una proposta che giudicammo subito del tutto inadeguata a risolvere il problema di restituire ragionevolezza e correttezza al calcolo degli indici di solvibilità. Alla fine abbiamo chiuso su un *application ratio* del 65 per cento, un risultato accettabile. Abbiamo provato a simularne la capacità correttiva per le imprese nazionali in caso di turbolenze finanziarie dell'intensità di quelle del 2011; l'abbiamo trovata adeguata.

Ai supervisor nazionali sarà affidato il compito di valutare se nei singoli casi l'aggiustamento non sia squilibrato, per eccesso o per difetto. Ma la reale capacità correttiva del VA dipenderà dal metodo che sarà seguito dall'EIOPA per misurare gli spread rilevanti. Riteniamo che tale metodo debba essere per quanto possibile specificato nella normativa secondaria (i cosiddetti "atti delegati"), per non correre il rischio di scelte operative discrezionali penalizzanti per alcuni paesi o gruppi d'impresa. Movimenti anche di pochi punti base nella curva di sconto possono avere conseguenze madornali sugli indicatori di solvibilità, potendo addirittura determinarne un cambiamento di segno.

I nuovi e importanti compiti dell'EIOPA, in particolare quello di definire e pubblicare la curva dei tassi di sconto, richiedono che l'autorità europea abbia una *governance* adeguata. Stiamo lavorando perché le caratteristiche nazionali siano meglio riflesse nel suo operato e scelte apparentemente tecniche non producano alterazioni della concorrenza.

La normativa secondaria di Solvency 2 sarà proposta dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio europei nel prossimo mese di settembre. Essa dovrebbe in gran parte riprendere contenuti già conosciuti. Saranno probabilmente innovative, insieme alle misure anti-cicliche, alcune modifiche nella calibrazione dei requisiti di capitale volte a evitare penalizzazioni degli

investimenti di lungo termine. Il tema è noto ed è collegato a quello del sostegno all'economia da parte degli assicuratori. Come ho già rilevato il 26 giugno scorso, condividiamo questo obiettivo, purché non confligga con gli obiettivi prudenziali. In generale, riteniamo che la calibrazione dei requisiti di capitale richiederà, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo regime regolamentare, una periodica revisione. Errori e incoerenze nelle formule sono prevedibili. Occorre impegnarsi per assestare il sistema prima possibile.

Oltre alla direttiva e agli "atti delegati" il pacchetto regolamentare di Solvency 2 sarà composto anche da una serie di standard tecnici (vincolanti sotto il profilo giuridico) e di linee-guida emanate dall'EIOPA (soggette alla procedura *comply or explain*). Sono in via di definizione circa 20 standard tecnici e 40 linee-guida, riguardanti tutti gli aspetti di Solvency 2. Il numero e il contenuto di queste misure, nonché la loro interrelazione, producono un quadro di notevole complessità.

Una prima valutazione concreta dell'impatto del nuovo regime sulle imprese verrà dai risultati dello stress test che l'EIOPA sta conducendo in questi mesi, in collaborazione con le autorità nazionali. L'esercizio è volto innanzitutto a valutazioni di stabilità, ma essendo basato sulla metrica Solvency 2 consentirà anche di avere una misura dell'impatto del complesso delle nuove norme nella loro versione definitiva (l'ultima misura di questo tipo risale a più di 3 anni fa).

Parallelamente ai lavori europei ferve l'attività sui più ampi tavoli internazionali dell'International Association of Insurance Supervisors (IAIS) e del Financial Stability Board (FSB), nell'intento di pervenire finalmente a un quadro globale di supervisione assicurativa, che includa anche requisiti patrimoniali: a differenza delle banche, a cui le regole di Basilea li impongono da tempo, le assicurazioni non hanno una disciplina comune su scala mondiale.

Essa renderebbe più equa la competizione, più efficace la cooperazione internazionale, meglio fronteggiati i rischi sistemici.

L'effetto collaterale da evitare è che i lavori sui tavoli globali finiscano col riverberarsi sulle regole europee in direzioni contrarie a quelle intraprese. Dobbiamo costruire uno standard internazionale di cui Solvency 2 sia una pratica applicazione. Non vogliamo tuttavia escludere che, sulla spinta di questi lavori, il regime europeo possa nel tempo essere migliorato in qualche aspetto, per esempio circoscrivendo l'affidamento esclusivo ai modelli interni nella determinazione dei requisiti patrimoniali.

Che cosa cambierà per i supervisori e per l'industria delle assicurazioni. - Con Solvency 2 i supervisori avranno a disposizione strumenti sicuramente più efficaci di quelli attuali, a maggior tutela degli assicurati. I previsti indicatori basati sui rischi associati a ciascuna attività e passività dell'impresa consentiranno interventi di vigilanza più tempestivi e accurati. Gli standard di *governance* più robusti che il nuovo regime richiede saranno d'altro canto essi stessi un fondamentale presupposto di solvibilità. L'accresciuta trasparenza dei profili di rischio nei confronti di tutto il mercato consentirà di sfruttarne la disciplina. Tutto questo rappresenta un formidabile avanzamento rispetto all'attuale regime Solvency 1, vecchio di trent'anni.

La svolta è davvero radicale. Cambierà il modo di fare vigilanza, ma dovranno cambiare anche il modo di organizzare le imprese e, almeno in parte, le loro strategie. Ribadisco ciò che ho detto lo scorso 26 giugno: dobbiamo attrezzarci tutti, supervisori e compagnie, a gestire la trasformazione, rendendola più spedita, perché siamo in ritardo; non per colpa nostra, ma a causa del percorso accidentato del negoziato europeo, che ha prodotto solo da ultimo una

vistosa accelerazione. Dobbiamo farlo non solo per ubbidire all'imperio della legge, ma anche perché conviene: le nuove norme offrono opportunità di miglioramento organizzativo, da sfruttare; espongono anche a effetti indesiderati, da arginare.

Passo rapidamente in rassegna gli aspetti principali a cui prestare speciale attenzione, iniziando dai due che più direttamente coinvolgono le imprese.

Il nuovo regime stabilisce un principio: ogni compagnia assicurativa deve essere in grado, in modo trasparente, di identificare, misurare e mitigare i rischi assunti; le decisioni d'impresa devono tenere in conto le implicazioni di rischio. Non ci si riesce senza una struttura organizzativa e processi decisionali disegnati in funzione di questi obiettivi, inclusi buoni sistemi di controllo della qualità dei dati e metodi rigorosi di valutazione. In base alla nostra esperienza sul campo, molte imprese, soprattutto di dimensioni medio-piccole, devono cambiare parecchio del loro modo d'essere e di procedere. Uno degli aspetti più critici è il funzionamento degli organi amministrativi. Il nuovo regime assegna loro un ruolo centrale nei processi di governo del rischio; le modifiche regolamentari che abbiamo introdotto in attuazione delle *interim measures* dell'EIOPA già lo richiedono. Il consiglio di amministrazione deve avere consapevolezza e controllo pieni della situazione di rischio dell'impresa; deve organizzare l'impresa in modo che le funzioni, i processi, i controlli, a ogni livello, lo mettano in grado di assumere decisioni informate; è responsabile anche di questo di fronte all'Autorità di vigilanza.

Con le valutazioni d'impatto finora disponibili e stando alle dichiarate intenzioni della Commissione, Solvency 2 non dovrebbe richiedere, in media, una ricapitalizzazione del sistema delle imprese assicuratrici europee. Potrà tuttavia esserci una dispersione intorno alla media, in funzione degli specifici prodotti in portafoglio, dell'*asset allocation*, dei meccanismi di mitigazione del

rischio adottati, insomma di ogni aspetto del modello di business delle singole imprese che sia coinvolto dalle formule di determinazione degli indici di solvibilità. Come abbiamo richiesto nella lettera al mercato emanata in attuazione delle *interim measures* dell'EIOPA, occorre che le imprese sfruttino questo anno e mezzo di transizione per adattare le loro strategie di business al nuovo assetto regolamentare, definendo i livelli di rischio desiderati e i conseguenti piani di gestione del capitale. Soprattutto le piccole e medie compagnie, che possono essere relativamente svantaggiate dal "premio di diversificazione" insito nei nuovi requisiti, faranno bene a calcolare e a gestire per tempo i nuovi assorbimenti di capitale del loro bilancio. Sarebbe desiderabile che il nuovo regime non distorca l'attuale struttura del mercato e non ne riduca la capacità di soddisfare la domanda di assicurazione dei cittadini.

C'è molto da fare non solo per le imprese, ma anche per chi ha responsabilità di vigilanza.

Solvency 2 richiede di aderire il più possibile ai valori di mercato nella valutazione di tutte le attività e passività ai fini del calcolo del patrimonio disponibile e di quello minimo occorrente. Ottimo principio, che consente tra l'altro di usare il linguaggio economico nella valutazione dei rischi. Il rovescio della medaglia sta nella volatilità insita nei valori di mercato, che a volte può diventare tale da esporre gli indicatori di solvibilità a oscillazioni da montagna russa. Il VA, prima menzionato, serve ad attutire quel rischio, ma gli indicatori saranno comunque più variabili di prima. Serviranno valutazioni attente da parte delle autorità di vigilanza nazionali, basate su tutte le informazioni disponibili: si tratterà di distinguere la volatilità temporanea del mercato da effettive crisi di solvibilità delle singole imprese, evitando interventi pro-ciclici. Un compito difficile, che richiederà grande capacità di giudizio e che dovrà essere svolto in modo convergente dai diversi supervisori nazionali. Anche agli altri utilizzatori

delle segnalazioni di Solvency 2, a iniziare dagli investitori, sarà richiesto un simile sforzo interpretativo.

L'altro aspetto problematico di Solvency 2 sta nella sua grande complicazione. Rammentiamoci che questo è anche dipeso dalle pressioni di molte imprese europee, di vari paesi, che durante il negoziato hanno insistito perché le formule di calcolo dei requisiti riconoscessero le peculiarità dell'una e dell'altra. Ma anche le norme sulla *governance* e sulla *disclosure* sono complicate. Tutto questo impone ai supervisori un'applicazione molto attenta del principio di proporzionalità nei loro interventi. Ne è preconditione la massima trasparenza nei rapporti con le imprese vigilate. L'IVASS è impegnato a rendere massima la trasparenza delle sue azioni di vigilanza. Ci aspettiamo che le segnalazioni predisposte dalle imprese ci consentano una piena valutazione del rischio di ciascuna.

Solvency 2 è un quadro regolamentare europeo armonizzato, la cui applicazione resta responsabilità dei supervisori nazionali. Ne discende l'esigenza di una progressiva armonizzazione anche delle prassi di vigilanza, altrimenti verrebbe meno il *level playing field*. Il ruolo di coordinamento dall'EIOPA è decisivo e noi siamo in prima fila nel sostenerlo. L'IVASS è tra le sei Autorità nazionali che esprimono un membro del Managing Board dell'EIOPA. Va naturalmente mantenuto un intelligente equilibrio fra armonizzazione e legittimo riconoscimento delle specificità nazionali. Un primo, difficile banco di prova per i supervisori europei sarà l'autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni o dei parametri specifici d'impresa per il calcolo del requisito di solvibilità. Siamo impegnati allo spasimo in questo compito, per il cui assolvimento abbiamo bisogno della fattiva collaborazione dell'industria nazionale.

Che cosa fa e farà l'IVASS. - Queste ultime considerazioni mi portano al tema di ciò che l'IVASS sta facendo e intende fare per aprire la strada a Solvency 2 nel nostro paese.

Dobbiamo innanzitutto realizzare prima possibile un quadro nazionale di norme primarie, completo, chiaro e stabile, che limiti al massimo le difficoltà di applicazione. Ci stiamo adoperando a dare il nostro contributo tecnico al Governo. Parti del Codice delle Assicurazioni dovranno essere radicalmente modificate.

Sarà poi la volta di numerosi regolamenti dell'IVASS. Un primo passo è stato fatto da parte nostra lo scorso aprile, recependo ampiamente le linee-guida dell'EIOPA, che invitavano ad anticipare al 2014 l'applicazione di parti importanti del futuro regime di vigilanza, compatibilmente con il vigente quadro legislativo nazionale. Abbiamo ritenuto conveniente per tutti cercare di portarci avanti il più possibile nella marcia di avvicinamento al nuovo regime.

Abbiamo operato sia attraverso formali modifiche regolamentari, per gli aspetti di governo societario, sia richiedendo alle imprese nuovi adempimenti, in materia, oltre che di *governance*, di valutazione prospettica dei rischi e di *reporting*, che troveranno formale attuazione con l'entrata in vigore dei nuovi requisiti.

Carattere di assoluta novità ha la previsione che l'impresa effettui un'autovalutazione dei rischi e della posizione di solvibilità, processo che va sotto il nome di ORSA (*Own Risk and Solvency Assessment*). L'obiettivo è duplice: 1) integrare nelle procedure operative e decisionali dell'impresa un processo interno di misurazione del rischio, per farne la base di una gestione effettivamente orientata al rischio; 2) consentire al supervisore, attraverso le relative segnalazioni, di trarne elementi conoscitivi fondamentali per la propria

valutazione di solvibilità. Ci aspettiamo che l'ORSA non si riduca a un mero adempimento formale, ma diventi un vero strumento di gestione, i cui risultati siano riflessi nelle procedure operative dell'impresa.

Mi preme sottolineare la gradualità con cui stiamo comunque operando, in coerenza con le disposizioni internazionali e nel rispetto del principio di proporzionalità. Le imprese effettueranno quest'anno una prima valutazione del proprio profilo di rischio, a livello sia individuale sia di gruppo, una seconda valutazione, più completa, nel 2015.

Un'ultima area di intervento importante riguarda il *reporting*. Le imprese sono chiamate a inviare all'IVASS, fra meno di un anno, una nuova segnalazione basata sulle metriche di Solvency 2. Essa affiancherà – ma ancora non sostituirà – quella richiesta dal vigente regime di Solvency 1. È un peso per le aziende, ne siamo consapevoli, ma serve a sventare un maggior peso, e un maggior rischio, al momento del *change over*. Potremo nel frattempo verificare l'affidabilità dei sistemi e dei dati ed effettuare gli interventi di adeguamento necessari, senza troppi traumi e affanni. La qualità dei dati è un presupposto essenziale per le valutazioni di rischio, dell'impresa e dei supervisori. Per l'IVASS questa è e rimane una priorità.

Sarà tuttavia altrettanto importante razionalizzare il complesso dei requisiti di *reporting*. Intendiamo lavorarci in stretta cooperazione con l'industria, anche ponendo mente alla interrelazione tra *reporting* di vigilanza e adempimenti contabili e di bilancio di esercizio. Oltre al dialogo sistematico con le imprese e con le Associazioni di categoria, a fine anno potremo avere un primo momento di valutazione congiunta della situazione sulla base dei primi risultati dell'ORSA.

La distribuzione dei prodotti assicurativi

Passo rapidamente al tema della distribuzione di prodotti assicurativi. Non intendo qui addentrarmi in alcuna discussione della funzione economica dei soggetti attivi nella distribuzione al dettaglio, *in primis* gli agenti. In punto di analisi, si possono avere opinioni diverse sulla efficienza relativa di modelli che prevedano l'esternalizzazione piena, oppure la internalizzazione, o qualunque forma intermedia, della funzione distributiva nelle imprese assicurative. Non entro neanche nelle problematiche antitrust legate all'organizzazione delle reti di agenti, presidiate dall'Autorità competente.

Vorrei invece restare nel solco delle tematiche di regolamentazione europea, per rammentare che sono ancora in corso i lavori nelle sedi europee per la revisione della *Insurance Mediation Directive* (IMD), che dovrebbero portare a una nuova direttiva detta IMD2.

La direttiva europea IMD2. - La necessità di modificare l'attuale direttiva in materia di intermediazione assicurativa viene riconosciuta da tempo da più parti, con l'obiettivo di innalzare le tutele per i consumatori. Una revisione di IMD è anche esplicitamente prevista da un "considerando" (il n. 139) della direttiva Solvency 2, per tenere conto degli effetti che il nuovo sistema di vigilanza prudenziale implicherà per gli assicurati.

Nel 2012 la Commissione Europea pubblicò una proposta di nuova direttiva, che poggiava sui seguenti pilastri:

- garantire agli acquirenti di prodotti assicurativi lo stesso livello di protezione qualunque fosse il canale di distribuzione prescelto;

- introdurre requisiti professionali proporzionati e armonizzati per chi si occupasse di distribuzione;
- aumentare la trasparenza per il consumatore, in particolare riguardo allo *status* degli intermediari e ai costi dell'intermediazione;
- fissare regole specifiche per la vendita di prodotti di investimento più complessi (come i *Packaged Retail Investment Products* - PRIPs).

Dopo uno stallo durato oltre un anno, i lavori per definire la nuova disciplina sono ripresi di recente, grazie all'impulso della presidenza greca dell'Unione e a un rinnovato interesse di vari paesi. Toccherà alla presidenza italiana tenere viva la tensione del negoziato. Il Governo italiano ha chiesto all'IVASS un contributo tecnico, che daremo senza riserve. Siamo infatti convinti della opportunità della revisione proposta. L'evoluzione della tecnologia e del mercato vede affiancarsi alle tradizionali reti di vendita nuovi canali distributivi, quindi nuove opportunità, ma anche nuovi rischi per i consumatori.

Anche altre recenti normative europee sulla distribuzione di prodotti finanziari (la *Markets in Financial Instruments Directive* – MIFID II – e il Regolamento PRIPs) innovano il quadro regolamentare e richiedono esse stesse adattamenti della IMD.

Nel dibattito europeo è forte la richiesta di una maggior convergenza delle normative settoriali sulla intermediazione di servizi finanziari. Si fa spesso riferimento alle regole della MIFID come a un *benchmark* buono anche per il mondo assicurativo. In molti casi questo approccio è ragionevole, ma non sempre. L'assicurato può avere esigenze diverse da quelle di un investitore. Ad esempio, il metodo "*execution only*" – che esenta per certe transazioni dall'informare o consigliare il cliente – mal si attaglia al settore assicurativo,

dove è auspicabile che le regole di vendita garantiscano sempre scelte informate da parte del consumatore e livelli di tutela adeguati all'importanza e alla complessità dei prodotti sottoscritti.

La regolamentazione italiana già anticipa alcune importanti novità previste dal progetto di revisione della direttiva europea; ad esempio, la vendita diretta di prodotti da parte delle imprese di assicurazione è già oggi disciplinata, applicandosi ai dipendenti delle imprese regole di comportamento nei confronti del consumatore analoghe a quelle previste per gli intermediari.

Riteniamo importante giungere al più presto alla emanazione di IMD2. Innalzeremmo il livello di tutela dei consumatori senza oneri sproporzionati per l'industria.

Il nuovo Organismo italiano di vigilanza sugli intermediari. - Vorrei infine fare un breve cenno al futuro della vigilanza sull'attività di intermediazione in Italia.

La legge istitutiva dell'IVASS prevedeva entro questo mese la creazione, con un regolamento governativo, di un Organismo degli intermediari assicurativi avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, soggetto alla vigilanza dell'IVASS, a cui trasferire funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro degli intermediari e di vigilanza sugli iscritti.

L'iniziativa legislativa compete al Ministero dello Sviluppo economico; l'IVASS sta attivamente contribuendo alla redazione del regolamento che fungerà da cornice a questa importante iniziativa, avanzando lungo la strada aperta con la creazione nel 2007 dell'Albo dei promotori finanziari, vigilato dalla CONSOB, e nel 2010 dell'Organismo degli agenti e mediatori, vigilato dalla Banca d'Italia.

Speriamo che si faccia presto, si tratta di una utile razionalizzazione del sistema. Al nostro impegno deve aggiungersi quello delle categorie rappresentative degli iscritti, chiamate ad anteporre l'interesse generale a quello di tutela dei propri iscritti.

Ho proposto in questo mio intervento riflessioni ed esortazioni riguardo alle conseguenze che il mutamento delle regole europee sta avendo e, soprattutto, dovrà avere su chi opera nel mercato assicurativo italiano e su chi vi ha responsabilità di vigilanza.

Un discorso tutto incentrato sulle regole può sembrare pedante, ma le regole influenzano i comportamenti, quindi sono il fondamento di qualunque "gioco" (nel senso della *game theory*). Un cambiamento di regole a gioco iniziato, se impone nel breve periodo costi di adattamento anche pesanti ai giocatori, nel lungo li facilita, purché sia ben congegnato e i giocatori ne condividano lo spirito. Per il mercato delle assicurazioni le nuove regole europee sono state pensate, pur fra contrasti e con lungaggini, per rafforzare la stabilità del sistema, rendere il mercato più efficiente e trasparente, i consumatori più tutelati.

Ottenere effettivamente questi risultati sarà, nei mesi a venire, il nostro comune cimento.